

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO -  
ROMA**

**RICORSO**

Per il dott. prof. Lucio Cercone, nato a Piedimonte Matese il 4.12.1965 e residente in Alife (CE) al P.le Stazione n. 5/B (C.F. CRCLCU65T04G596T), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Eleonora Marzano (C.F. MRZLNR84P55B963D – pec: [eleonora.marzano@pec.it](mailto:eleonora.marzano@pec.it); fax: 0823.362448) con la quale elett.te domicilia presso la segreteria del T.A.R. Lazio, Roma, alla via Flaminia, n. 189 e con la quale elegge, a tutti gli effetti di legge, domicilio digitale al seguente indirizzo pec: [eleonora.marzano@pec.it](mailto:eleonora.marzano@pec.it)

**contro**

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, C.F.: 80415740580, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, C.F.: 96402080582, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

**per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:**

- 1) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n.º 1049/2018/IV, pubblicata sul sito [www.giustizia-tributaria.it](http://www.giustizia-tributaria.it) in data 5.6.2018 prot. n.º 0439/2018, con la quale veniva approvata l'allegata graduatoria del concorso per la copertura di n.º 202 posti di Giudice tributario, con riserva di n.º 7 posti ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo, di cui al bando numero 06/2016, approvato con delibera numero 1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G. U. n.º. 62

del 05.08.2016, nella parte in cui il ricorrente veniva classificato al posto n. 258 con l'attribuzione di punti totali 31,50 per titoli posseduti;

- 2) dei verbali della Commissione esaminatrice – non conosciuti negli estremi – con i quali venivano approvati gli eventuali sub-criteri di attribuzione dei punteggi ai candidati, nella parte in cui essi hanno illegittimamente interpretato e/o modificato i criteri originali e/o introdotto nuovi criteri di selezione lesivi per gli interessi del ricorrente;
- 3) del/i verbale/i – non conosciuto/i negli estremi - di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, nella parte in cui non veniva attribuito il punteggio relativo all'attività di ricercatore, di assegnista e borsista svolta presso la Seconda Università degli Studi di Napoli ora Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, nonché di quelli relativi all'attribuzione di criteri preferenziali a parità di punteggio diversi da quelli previsti nel bando;
- 4) della nota prot. n. 0015595 del 26.07.2018 a firma del Presidente della commissione esaminatrice recante il rigetto dell'istanza di autotutela prodotta dal ricorrente il 03.07.2018;
- 5) per quanto occorra, degli atti pubblicati sul sito della giustizia tributaria, sezione concorsi, in data 13.06.2018 e, in particolare, del documento recante “analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016” e della tabella di valutazione delle attività sovrapposte nella parte in cui hanno introdotto criteri diversi dal bando, lesivi per gli interessi del ricorrente;
- 6) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, non conosciuto, né conoscibile.

## FATTO

- 1) Il ricorrente, dott. prof. Lucio Cercone, partecipava ad un concorso per titoli per la nomina di n. 202 Giudici tributari di cui al bando n. 06/2016, pubblicato in G.U. n. 62 del 05.08.2016.

Il richiamato bando prevedeva la messa a concorso di n. 202 posti di Giudice tributario (dei quali 7 riservati ai candidati in possesso del requisito di bilinguismo). Per la selezione dei candidati il bando prevedeva esclusivamente la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, alla stregua della tabella E allegata al d. lgs. n. 545/1992 contenente criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle Commissioni tributarie.

La predetta tabella prevede differenti punteggi per:

**a) titoli di servizio (punteggio per anno o frazione di anno superiore a 6 mesi):**

**1) Magistrato ordinario o equiparato:**

di Tribunale punti 0,50;

d'Appello punti 1,00;

di Cassazione punti 1,50;

di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori punti 2,00;

uditore giudiziario punti 0,25;

**2) Attività professionali**

Ragioniere e perito commerciale punti 0,25;

notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile punti 0,50;

**3) Docente**

Ricercatore punti 0,50;

professore associato punti 1,00;

professore ordinario o straordinario punti 1,5;

insegnante in istituti d'istruzione secondaria di secondo grado punti 0,25;

insegnante incaricato o con contratto in Università punti 0,50;

assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università punti 0,25;

**4) Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche**

In qualifica inferiore a primo dirigente punti 0,25;

in qualifica di primo dirigente e dirigente superiore punti 1,00;

in qualifica di dirigente generale punti 1,50;

con incarico di ispettore tributario centrale punti 1,50;

**5) Attività alle dipendenze di terzi punti 0,25;**

**6) Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali punti 0,50;**

***b) Titoli accademici e di studio (punteggio per ciascun titolo accademico e di studio)***

**1) Dottorato di ricerca o libera docenza punti 2,00;**

**2) Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado in "materie giuridiche ed economiche" ed in "ragioneria e tecnica" punti 1,50;**

**3) Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado punti 1,00;**

**4) Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuratore e di dottore commercialista punti 2,00.**

Ai fini della attribuzione del punteggio in caso di esercizio contemporaneo di più funzioni, l'art. 6, comma 2, lettera g) del bando prevedeva che le stesse avrebbero dato luogo ad un unico punteggio soltanto per quelle indicate nella medesima voce di "attività professionali" di cui alla Tabella E) ovvero le attività di ragioniere e perito commerciale, notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile.

Inoltre, a titolo di esempio nella citata lettera g), del comma 2 dell'art. 6 del bando, non sarebbero state conteggiate, se svolte contemporaneamente, le attività che ne contenevano altre valutabili autonomamente, quali quella di Professore ordinario e Professore a contratto (entrambe presuppongono una attività di docenza universitaria).

Inoltre, il successivo art. 8 disciplinava le modalità di formazione della graduatoria stabilendo, al primo comma, che la stessa sarebbe stata formata in base ai punteggi assegnati e, al secondo comma, che, in caso di parità di punteggio, avrebbe costituito titolo di preferenza, in ordine crescente:

- a) Conseguimento del dottorato di ricerca presso università in materia tributaria;
  - b) Conseguimento di Master di 2° livello in diritto tributario;
  - c) Conseguimento di Master di 1° livello in diritto tributario;
  - d) Il superamento di un corso di perfezionamento in diritto tributario.
- 2) Secondo quanto disposto dal bando, il ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso indicando i titoli posseduti per le attività svolte di dottore commercialista e revisore contabile (Sezione B); per l'attività di borsista, assegnista, docente a contratto, docente incaricato e Ricercatore svolta presso la Seconda Università degli Studi di Napoli ora Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" (Sezione C); per l'attività di amministratore e Sindaco presso società di Capitali (Sezione F); per il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed il titolo di Dottore di ricerca, tra l'altro in materie tributarie (Sezione G).
- 3) La Commissione esaminatrice pubblicava la graduatoria in data 05.06.2018 assegnando i punteggi secondo la seguente ripartizione: Sezione A) Magistrato (Ordinario, Amministrativo, Militare, Contabile); Sezione B) Attività professionali

(Ragioniere e perito commerciale, Notaio, Avvocato, Procuratore, Dottore commercialista, Revisore contabile); Sezione C) Docente (C.1 Ricercatore; C.2 Professore associato; C.3 Professore ordinario; C.4 insegnante di ruolo; C.5 insegnante incaricato o con contratto; C.6 Assistente di ruolo; C.7 Contrattista; C.8 borsista o assegnista); Sezione D) Dipendenti pubblici; Sezione E) Dipendenti da privati; Sezione F) Amministratori, sindaci, dirigenti da società di capitale; Sezione G) Dottorato di ricerca e abilitazioni (insegnamento, Avvocato, Commercialista).

4) All'esito della valutazione dei titoli indicati, al ricorrente venivano assegnati **31,50 punti totali** (a parità di punteggio con altri 10 concorrenti) collocandosi al **258° posto in graduatoria** attribuendo, per i concorrenti che avevano conseguito il medesimo punteggio, un ordine di preferenza crescente dal più anziano al più giovane, con la seguente specifica: Sezione A: 0 punti; Sezione B: 11,00 punti; Sezione C: 5,00 punti; Sezione D: 0,00 punti; Sezione E: 0,00 punti; Sezione F: 11,50 punti; Sezione G: 4,00 punti.

5) Successivamente, il 13.06.2018, venivano pubblicati sul sito [www.giustizia-tributaria.it/concorsi](http://www.giustizia-tributaria.it/concorsi) alcuni documenti tra i quali una nota intitolata "*analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016*" recante una specificazione dei criteri utilizzati dalla Commissione per l'attribuzione dei punteggi. Tra tali documenti vi era anche una tabella (allegato 4) relativa ai criteri di valutazione delle "attività sovrapposte" che, per quanto qui interessa, esplicitava – per la prima volta ed in contrasto con il bando – che nell'attribuzione del punteggio:

a. l'attività di cui alla lettera F (amministratore, dirigente, sindaco in società di capitali) non è sovrapponibile alle attività di ricercatore, borsista ed assegnista presso le

Università mentre lo è per gli insegnamenti a contratto ed incaricati presso le Università;

b. l'attività di ricercatore universitario non è sovrapponibile agli incarichi di docenza a contratto o incaricati presso le Università.

6) Il ricorrente, in data 3.07.2018, presentava istanza di autotutela all'indirizzo pec UfficioConcorsiCPGT@pce.finanze.it chiedendo l'inserimento – in ossequio alle previsioni del bando – almeno del punteggio afferente alla borsa di studio assegnata per il corso del dottorato di ricerca, nonché che si tenesse conto, nella determinazione della graduatoria, quale titolo preferenziale a parità di punteggio, l'aver conseguito un Dottorato di ricerca in materia tributaria e l'aver partecipato quale coordinatore di un corso di perfezionamento in diritto tributario indetto tra l'altro dallo stesso Consiglio Superiore di Giustizia Tributaria.

7) Tale istanza veniva rigettata in data 26.07.2018 relativamente alla richiesta di attribuzione del punteggio in quanto – a dire del Presidente della Commissione esaminatrice – farebbero fede i citati criteri indicati nella tabella di cui all'allegato 4 pubblicati in data 13.06.2018. Secondo tali criteri non sarebbero sovrapponibili le attività di amministratore e sindaco in società di capitali con quelle di ricercatore, borsista ed assegnista presso le Università e ciò senza che una simile previsione fosse presente nel bando di selezione ed in aperto contrasto con l'art. 8 del bando, laddove era stato previsto che nella redazione della graduatoria, a parità di punteggio, avrebbero costituito titolo di preferenza il conseguimento di un dottorato di ricerca in materie tributarie nonché l'aver partecipato ad un corso di perfezionamento in diritto tributario.

Ciò ha costretto il prof. Cercone ad impugnare *in parte qua* la graduatoria, nonché gli atti con i quali sono stati, di fatto, parzialmente modificati, penalizzando

illegittimamente il ricorrente, i criteri di attribuzione del punteggio, per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL BANDO DI CONCORSO N. 06/2016, APPROVATO CON DELIBERA N. 1812 DEL 19 GIUGNO 2016, PUBBLICATO IN G.U. N. 62 DEL 5.08.2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA E ALLEGATA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 545/1992 CONTENENTE "CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER LA NOMINA A COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIA. ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI *PAR CONDICIO*, TRASPARENZA ED IMPARZIALITA'.**

Come già evidenziato nella premessa in fatto, il Prof. Lucio Cercone impugna la graduatoria del concorso *de quo* nella parte in cui la sua posizione è stata determinata da una erronea valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione alla sezione C). Tale erronea valutazione, come qui di seguito sarà meglio evidenziato, ha determinato la collocazione del Prof. Cercone in una posizione in graduatoria (n°. 258) peggiore a quella a cui, in base titoli effettivamente posseduti, avrebbe diritto il ricorrente.

Prendendo in considerazione il bando di concorso, lo stesso, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, richiama espressamente il decreto legislativo n°. 545/1992 e



l'allegata tabella E contenente "criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina componenti delle commissioni tributarie."

La richiamata tabella E, come evidenziato in punto di fatto, assegna 0,5 punti per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi alla figura del Ricercatore universitario e 0,25 punti per anno o frazione di anno superiore ai sei mesi alla figura del borsista e dell'assegnista presso le Università, nulla disponendo in merito alle attività c.d. "sovrapposte" ovvero svolte contemporaneamente.

La disciplina in ordine ai criteri da utilizzare è dettata dall'**art. 6, 2° comma, lettera g) del bando n. 6/2016** che stabilisce la **non sovrapponibilità limitatamente al "contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella medesima voce di attività professionali di cui alla tabella E"**. Conseguentemente in base a quanto disciplinato dal bando facendo applicazione del d. lgs. n. 545/1992, non sono sovrapponibili, se esercitate contemporaneamente, unicamente le professioni/funzioni di ragioniere/perito commerciale, notaio, avvocato, procuratore, dottore commercialista e revisore contabile.

Nonostante il chiaro tenore della norma, al ricorrente non sono stati attribuiti i punteggi relativi all'attività di ricercatore universitario, di borsista ed assegnista di ricerca in quanto svolti contemporaneamente all'attività di sindaco in società di capitali.

Il Prof. Cercone nella domanda ha dichiarato di essere stato assegnatario di una borsa di studio relativamente al dottorato di ricerca conseguito per 2 anni (in realtà erano 3, come da documentazione allegata, ma per un mero errore materiale nella domanda ne sono stati dichiarati 2) ( $2 \times 0,25 = 0,5$ ), assegnista di ricerca per 2 anni accademici ( $2 \times 0,25 = 0,5$ ) e ricercatore universitario per 8 anni ( $8 \times 0,50 = 4$ ) per un totale di 5 punti.

Né potrebbe invocarsi la non sovrapponibilità del punteggio tra le attività di ricercatore universitario e professore incaricato. Infatti nella stessa domanda di partecipazione il ricorrente ha dichiarato di essere stato incaricato di una serie di insegnamenti (il cui punteggio è stato riconosciuto) contemporaneamente allo svolgimento dell'attività di ricercatore. Come evidenziato nella domanda di partecipazione è stata richiesta la valutazione degli insegnamenti *curriculari* svolti nel periodo in cui il ricorrente ricopriva l'attività di ricercatore universitario in quanto, non rientrando la voce tra le "Attività professionali" di cui alla Tabella E, non opera il vincolo di univocità previsto dall'art. 6 lett. g del Bando n. 6/2016; d'altra parte, tali insegnamenti non rientrano tra le attività affidate alla figura del Ricercatore universitario laddove l'art. art. 6, commi 3 e 4 L. n. 240/2010 affida al Ricercatore universitario la sola attività didattica integrativa quale il tutoraggio ed assistenza agli studenti e non quella *curriculare* (in tal senso T.A.R. Lombardia, Sentenza n. 00644/2015).

Conseguentemente appare in contrasto con la legge e con il bando la valutazione fornita dalla Commissione nel disconoscere il punteggio relativo alle attività universitarie svolte dal ricorrente a titolo di borsista, assegnista e ricercatore che, laddove riconosciute, avrebbero attribuito al ricorrente un **maggior punteggio di 36,50** in luogo dei 31,50 punti **collocandolo al 128°** in luogo del 258 posto tenendo anche conto dei titoli preferenziali in possesso del ricorrente.

Ne deriva l'illegittimità, *in parte qua*, della graduatoria e dei verbali di attribuzione del punteggio al ricorrente dei quali, pertanto, si chiede l'annullamento con conseguente assegnazione del giusto punteggio.

**II. STESSA CENSURA SOTTO DIVERSO PROFILO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8**

**DEL BANDO DI CONCORSO N. 06/2016, APPROVATO CON DELIBERA N. 1812 DEL 19 GIUGNO 2016, PUBBLICATO IN G.U. N. 62 DEL 5/08/2016 CONTENENTE FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, TRAVISAMENTO. ARBISTRARIETA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITA' E *PAR CONDICIO*.**

La posizione attribuita al prof. Cercone nella graduatoria in questione è illegittima ed erronea anche sotto diverso ed ulteriore profilo.

L'art. 8 del bando n. 6/2016 disciplina la formazione della graduatoria. In particolare, al 2° comma, nel caso in cui più concorrenti si posizionino a parità di punteggio, stabilisce i seguenti **criteri preferenziali** in ordine crescente:

- 1) Conseguimento del dottorato di ricerca presso università in materia tributaria;
- 2) Conseguimento di Master di 2° livello in diritto tributario;
- 3) Conseguimento di Master di 1° livello in diritto tributario;
- 4) Il superamento di un corso di perfezionamento in diritto tributario

Nel caso di specie, contravvenendo a quanto stabilito nel bando, la graduatoria è stata formata, a parità di punteggio, sul criterio preferenziale in ordine crescente dell'età e non in base ai titoli specifici richiamati dal bando. **Criterio del quale nulla si diceva nel bando.**

Ciò ha comportato un vero e proprio stravolgimento della *lex specialis* e dell'esito della selezione.

E' noto che, nelle pubbliche selezioni, una cosa è chiarire l'applicazione di criteri già predeterminati negli atti di selezione (attività legittima), altro è procedere ad una vera e propria modifica di tali criteri (attività illegittima), attività non consentita perché

contrastante con tutti i principi che regolano la *par condicio* nelle pubbliche selezioni, il principio di certezza delle regole, di trasparenza ed imparzialità, soprattutto se ciò avvenga – come nel caso di specie – quando siano noti i partecipanti al concorso o, addirittura, dopo la pubblicazione della graduatoria!

Il ricorrente – oltre a quanto detto nella censura che precede – risulta danneggiato d'applicazione dei “criteri preferenziali” evidentemente introdotti solo successivamente (e resi noti il 13.06.2018, dopo la pubblicazione della graduatoria) in quanto in possesso di ben 2 dei titoli pacificamente considerati, secondo il bando, preferenziali: un dottorato di ricerca in “*diritto comparato dell'Economia e delle Finanze*” conseguito presso la seconda Università degli Studi di Napoli in data 11.12.2000 con tesi “*Analisi comparata degli Organi giurisdizionali del processo tributario negli Stati dell'Unione Europea*” settore disciplinare *ius* 12 (diritto tributario); la partecipazione, anche a titolo di coordinatore, ad un corso di alta formazione e specializzazione per Professionisti abilitati al patrocinio tributario e per Magistrati tributari tenutosi presso la Scuola di formazione forense di Santa Maria Capua Vetere con il patrocinio del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria – Roma, della Seconda Università degli Studi di Napoli, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della provincia di Caserta. Titoli che, qualora i criteri preferenziali del bando fossero stati correttamente applicati, lo avrebbero posto molto probabilmente in una posizione in graduatoria più elevata rispetto a concorrenti aventi lo stesso punteggio, ma non in possesso dei medesimi titoli.

Ne consegue l'illegittimità, anche sotto tale profilo, della posizione assegnata al prof. Cercone e per la quale si chiede che venga ordinata una ri-valutazione da parte della Commissione.

**III. STESSA CENSURA SUB I. E II. SOTTO DIVERSO PROFILO.  
ILLEGITTIMA INTRODUZIONE POSTUMA DI CRITERI DI SELEZIONE  
DIVERSI ED ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DALLA *LEX  
SPECIALIS*.**

Nel negare al ricorrente il riconoscimento del giusto punteggio richiesto in sede di autotutela, la Commissione si è trincerata dietro la documentazione pubblicata il 13.06.2018 e, in particolare, alla nota relativa ai criteri di valutazione ed alla tabella sinottica di valutazione dei periodi di attività sovrapposte.

Si tratta, tuttavia, di un comportamento del tutto arbitrario e chiaramente sviato perché tali documenti e, nello specifico, la tabella recante la valutazione delle attività sovrapposte, ha introdotto – come detto sopra – criteri nuovi e diversi rispetto a quelli previsti dal bando che richiamava, correttamente, la tabella E allegata al d. lgs. n. 545/1992.

Vi è stato, insomma, un vero e proprio stravolgimento delle regole del gioco avvenuto ben oltre la data di scadenza per la presentazione delle candidature e una volta conosciuti i partecipanti alla selezione.

E' nota, in proposito, la giurisprudenza ormai consolidata in tema di procedure di selezione dei concorrenti in pubbliche gare secondo cui *“Alla commissione è inibito di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso che non siano stati resi noti ai potenziali offerenti, mediante adeguata pubblicità, al momento in cui presentarono le offerte (Cons. di St., III, 10.1.2013, n. 97; id., V,*

1.10.2010, n. 7256); altresì l'individuazione di una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità successivamente all'apertura delle offerte tecniche integra un'evidente inversione procedimentale, che, oltre a violare palesemente i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce sicura spia dell'eccesso di potere (TAR Genova, 23.06.2017 n. 559; ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 20.09.2016 n. 3911).

Si tratta di principi pacificamente applicabili, per analogia, anche alla fattispecie *de qua*. Nel caso di specie, addirittura, si è verificata un'ipotesi ancor più grave dal momento che la Commissione, lungi dal limitarsi ad introdurre dei sotto-parametri di valutazione rispetto a criteri già previsti nel bando di selezione, ha addirittura **modificato i criteri di valutazione dei titoli posseduti** introducendo criteri diversi e nuovi rispetto a quelli previsti inizialmente e che hanno inciso in maniera sostanziale e determinante sull'esito della procedura, come si è detto e dimostrato alle censure che precedono.

Ne deriva l'illegittimità degli atti con i quali la Commissione ha introdotto criteri di valutazione che hanno comportato una diversa interpretazione/applicazione del bando di gara e che hanno penalizzato il ricorrente, come detto nelle censure che precedono (criterio di valutazione delle attività sovrapposte – criteri preferenziali a parità di punteggio). Atti dei quali si chiede l'annullamento.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si è detto che il ricorrente è stato fortemente penalizzato quanto meno sotto due profili sulla base di una illegittima applicazione/interpretazione dei criteri di selezione previsti dal bando e poi arbitrariamente stravolti.

Si chiede, dunque, che il Collegio voglia ordinare, in via istruttoria, la ri-valutazione dei titoli del prof. Cercone sulla base della corretta applicazione ed interpretazione dei

criteri di selezione stabiliti dal bando di selezione con particolare riferimento alle cc.dd. attività sovrapposte ed ai criteri preferenziali a parità di punteggio.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al danno derivante dalla ininterrotta esecuzione degli atti impugnati, esso risiede nella possibilità che vi sia a breve il concreto e definitivo affidamento delle sedi in favore dei candidati utilmente collocati in graduatoria tra i quali, con la corretta attribuzione del punteggio secondo la prospettazione che si è operata nel presente atto, rientrerebbe anche il prof. Lucio Cercone.

Peraltro, la collocazione in graduatoria è decisiva rispetto alla scelta della sede di assegnazione con la conseguenza che anche laddove il ricorrente, nonostante la penalizzazione ricevuta, rientrasse in posizione utile all'affidamento dell'incarico, egli risulterebbe decisamente penalizzato nell'attribuzione della sede di assegnazione e nella relativa scelta.

E' dunque auspicabile una sospensione degli atti impugnati al fine di evitare il consolidamento di altrui posizioni a discapito della posizione del ricorrente nelle more della definizione del presente giudizio.


### **P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, della incidentale domanda cautelare e dell'istanza istruttoria, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ed espresso rimborso del c.u. dovuto nella misura di euro 650,00.

Il sottoscritto avvocato Eleonora Marzano, difensore del dott. Prof. Lucio Cercone, dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L.

21.1.94 n. 53, dall'Ufficio Postale di Caserta sono conformi all'originale nativo del presente atto.

avv. Eleonora Marzano



Firmato digitalmente da

**ELEONORA MARZANO**

CN = MARZANO  
ELEONORA

O = non presente

T = AVVOCATO

C = IT



PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto dott. Prof. Lucio Cercone, nato a Piedimonte Matese il 4.12.1965 e residente in Alife (CE) al P.le Stazione n. 5/B (C.F. CRCLCU65T04G596T), conferisco all'avv. Eleonora Marzano del foro di S.M.C.V. (MRZLNR84P55B963D – p.e.c. [eleonora.marzano@pec.it](mailto:eleonora.marzano@pec.it)) mandato a rappresentarmi e difendermi per l'impugnazione della graduatoria del concorso per la copertura di n.° 202 posti di Giudice tributario di cui al bando numero 06/2016, approvato con delibera numero 1812 del 19 luglio 2016, pubblicato in G. U. n.° 62 del 05.08.2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti, transigere, riscuotere, quietanzare, conciliare, chiamare terzi in causa, riassumere, proporre opposizioni, domande riconvenzionali, ricorsi di fallimento, rinunciare all'azione ed all'eventuale esecuzione, desistere, nominare procuratori aggiunti, eleggere domicilio, sottoscrivere atti e documenti, chiedere l'adozione di ogni misura, anche istruttoria e cautelare.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale degli avvocati, a cui con la presente procura alle liti conferisco incarico.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.


Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato il preventivo di spesa quantificato ai minimi tariffari, e ciò ai fini di ipotizzare i costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Eleggo domicilio con Voi presso la segreteria del T.A.R. Lazio, Roma, alla via Flaminia n. 189 e domicilio digitale presso il Vostro indirizzo pec: [eleonora.marzano@pec.it](mailto:eleonora.marzano@pec.it).

Napoli, 30 agosto 2018

  
È autentica  
Eleonora Marzano

**RELATA DI NOTIFICA, AI SENSI DELLA  
LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53**

Io sottoscritto avv. Eleonora Marzano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 16.03.2012, previa iscrizione al **n. 290** del mio registro cronologico, ad istanza del dott. Prof. Lucio Cercone, nato a Piedimonte Matese il 4.12.1965 e residente in Alife (CE) al P.le Stazione n. 5/B (C.F. CRCLCU65T04G596T) ho notificato l'atto che precede al **dott. Pierfrancesco Lupi C.so Vittorio Emanuele II, 165 - 84014 Nocera Inferiore (SA)** ivi trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale, conforme all'originale, debitamente sottoscritta e con procura alle liti in calce **con raccomandata a.r. n. 78764613615-5** spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.


avv. Eleonora Marzano



**RELATA DI NOTIFICA, AI SENSI DELLA  
LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53**

Io sottoscritto avv. Eleonora Marzano, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. del 16.03.2012, previa iscrizione al **n. 291** del mio registro cronologico, ad istanza del dott. Prof. Lucio Cercone, nato a Piedimonte Matese il 4.12.1965 e residente in Alife (CE) al P.le Stazione n. 5/B (C.F. CRCLCU65T04G596T) ho notificato l'atto che precede al **dott. Avv. Tommaso Maglione, via Kagoshima, n. 108 - 80127 Napoli** ivi trasmettendone copia, per mezzo del servizio postale, conforme all'originale, debitamente sottoscritta e con procura alle liti in calce **con raccomandata a.r. n. 78764613616-6** spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

avv. Eleonora Marzano



CRON. 290

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Dott. P. LUPI	
	VIA / PIAZZA	C.so V.H. Emanuele II	165
	C.A.P.	81014 NOCERA INFERIORE	SA
	COMUNE		PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Dott. prof. LUCIO CERESONE CIO	
	VIA / PIAZZA	Avv. ELEONORA MARZANO	N° CIV.
	C.A.P.	via G. La Pira, Trav. Giaquinto	PROV.
	COMUNE	Parco degli Oleandri, 4 - 81100 Caserta (CE)	

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 16143 Sez. 02 Operaz. 387  
Causale: AG 03/09/2018 17:28  
Peso gr.: 59 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787646136155 Cod. AR: 687646136154

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

CRON. 291  
Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL (11)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Dott. TOMMASO MAGLIONE		
	VIA / PIAZZA	VIA KAGOSHIMA	102	
	C.A.P.	20179	COMUNE	NAPOLI
				PROV. NA
MITTENTE	MITTENTE	Dott. prof. LUCIO CERONE C/O		
	VIA / PIAZZA	Avv. ELEONORA MARZANO		N° CIV.
		via G. La Pira, Trav. Giaquinto		
	C.A.P.	Parco degli Oleandri, 4 - 81100 Caserta (CE)		PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su [www.poste.it](http://www.poste.it)

Fraz. 16143 Sez. 02 Operaz. 386  
Causale: AG 03/09/2018 17:26  
Peso gr.: 59 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AG: 787646136166 Cod. AR: 687646136165

Bollo  
(accettazione manuale)

TASSE

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 2, del D.lgs. 82/2005 e dell'art. 8, co. 2, DPCM 40/2016, io sottoscritto avvocato Eleonora Marzano dichiaro che la copia informatica allegata, contenente il ricorso, la procura alle liti e la relata di notifica del ricorso medesimo (Cron. n. 290; n. 291) dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma, svolto nell'interesse del dott. prof. Lucio Cercone, con sede in Alife (Ce), al P.le Stazione n. 5/B, C.F. CRCLCU65T04G596T, ricorso, questo, contro il Ministero dell' Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. e contro il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in persona del legale rappresentante p.t., inserita nel presente fascicolo telematico, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso, dal quale è stata estratta.